

EMENDAMENTO

Art. 18

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. Il lavoro di conducente di veicoli non inferiori alle 6 tonnellate, e fatti salvi i requisiti minimi previsti, che abbiano operato per un periodo di almeno 25 anni, è equiparato alle attività usuranti disciplinate dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come da ultimo modificato dalla presente legge".

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016", con le seguenti: "di 200 milioni per l'anno 2016 e di 200 milioni a decorrere dal 2017".

PEPE